



MUNICIPIO DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL PODESTÀ

in data 23 gennaio 1932.X

N. 199 -

= NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO.

Vista la deliberazione 26 settembre 1931.IX,n.1390 con cui si stabiliva di adottare un nuovo regolamento edilizio;

Vista la decisione 21 settembre 1931.X, con cui la G.P.A. ha dato rilievi, e ritenuta la opportunità di uniformarsi ai suggerimenti dati dalla Giunta stessa;

Sentita la Consulta Municipale;

DELIBERA di apportare al regolamento edilizio adottato con l'accennata deliberazione le seguenti modificazioni ed aggiunte :

a) Nel terzo comma dell'art.21 alle parole " Il Podestà, udito il parere dell'Ufficio Tecnico e della Commissione Edilizia, rilascerà " sono aggiunte le altre " entro tre mesi dalla presentazione della denuncia ".

b) nel 2° comma dell'art.39 dopo le parole " detta spesa, quale risulterà dalla liquidazione dell'Ufficio Tecnico Municipale " sono aggiunte le altre " fatta in base ad apposita tariffa ".

c) dopo il 1° comma dell'art.40 è inserito il seguente nuovo comma: " Le nuove costruzioni non dovranno discostarsi troppo dalle caratteristiche dei fabbricati posti nella stessa zona, esse cioè dovranno, per quanto è possibile, uniformarsi al tipo degli ordinari caseggiati o ville esistenti nelle zone dove le costruzioni stesse devono sorgere. "

d) alla fine dello stesso art.40 sono aggiunti i seguenti capoversi: " nei nuovi caseggiati dovrà preferibilmente essere adottata la struttura in cemento armato con solai aventi, ove sia possibile, le travi di un piano normali a quelle del successivo, e non in corrispondenza verticale con quelle dei piani nei quali hanno la stessa direzione. "

" Per l'armatura dei tetti dovranno di preferenza essere usati materiali incombustibili, e dovranno abolirsi le tramezze di legno e quant'altro materiale può dar esca agli incendi. "

" Per la costruzione dei sotterranei dei nuovi fabbricati dovrà esaminarsi la possibilità che essi siano utilizzati in tutto o in parte per la protezione degli abitanti in caso di incursioni aeree. "

e) l'art.92 è codificato come segue :

"" Agevolare le costruzioni delle case di carattere popolare ed economico e delle case nelle frazioni, il Podestà "" ecc.

f) Il 4° comma dell'art.100 è soppresso.

Firmato all'originale :IL Podestà ENRICH  
Il Segretario Gen/le SANGIUST

Estratto Conforme ad u.a.

IL SEGRETARIO GENERALE



R. PREFETTURA DI CAGLIARI

N. 5229 Div. 4:

VISTO ed approvata dalla G. P. A. in  
seduta del 23. 1. 1932. col n. 150  
Cagliari, 25. 1. 1932  $\frac{1}{2}$

IL PREFETTO

FIRMATO:

De Tura